

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_  
Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA**  
**Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 426 del 26 FEB 2021

**DIREZIONE AFFARI GENERALI** \_\_\_\_\_

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE TRA L'ASP DI RAGUSA ED IL COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
\_\_\_\_\_

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il 24 FEB. 2021

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

F d. Vinc.

S.Pass.

Denominazione \_\_\_\_\_

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE  
Dott. Massimo Cicero  
\_\_\_\_\_

Il 26 FEB 2021, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dielli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 1774 del 3/5/2017 ed approvato con DD.AA. nn. 1095/17 e 1058/17;

Premesso che con delibera 674 del 5/3/2020 è stata autorizzata la stipula di una convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa e il Comune di Santa Croce Camerina per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti per la durata di un anno;

Vista la nota prot. 4401 del 9/2/2021 a mezzo della quale il Comune di Santa Croce Camerina chiede il rinnovo della convenzione;

Che l'Azienda Sanitaria Provinciale autorizza il proprio personale medico in attività di libera professione intra-muraria (ALPI) ad effettuare le prestazioni di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del D.Lgs n. 81/2008 e che il Comune di Santa Croce Camerina si impegna a corrispondere all'Azienda Sanitaria Provinciale gli importi relativi a tutte le prestazioni secondo il tariffario allegato alla convenzione;

Preso atto che IL Comune di Santa Croce ha proposto il nominativo del Dr. Antonino Belluardo e che lo stesso non versa in condizioni di incompatibilità;

Considerato che il D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni all'art. 15 quinquies, comma 2, lettera c) espressamente recita: "Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: (omissis) c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione dell'Azienda con le predette Aziende o strutture";

Ritenuto che l'istituto della consulenza sanitaria è considerato una forma possibile di collaborazione fra enti del SSN, o di altro Ente e/o struttura anche privata ma non accreditata con il SSN, allo scopo di far fronte a specifiche necessità che altrimenti non potrebbero venire soddisfatte;

Richiamato l'art. 55, co. 1°, lett. C) e d), del CCNL per la dirigenza medica, siglato l'8/6/2000 che prevede che i dirigenti medici possono svolgere attività libero-professionale, individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del S.S.N., previa apposita convenzione;

Richiamato il CCNL per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, sottoscritto in data 3 Novembre 2005, che all'art. 60 conferma le disposizioni dettate dall'art. 58 del precedente CCNL dell'8/6/2000, dove si disciplina, fra le "altre attività a pagamento" anche l'attività chiesta all'Azienda da soggetti terzi, attuata mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

Visto l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019 che recita "Altre attività a pagamento" confermando il contenuto delle norme contrattuali sopra richiamate;

Visto il regolamento aziendale per la disciplina e l'esercizio dell'attività libero professionale approvato con delibera n. 1542 del 23/7/2015 disciplina all'art. 28 mediante apposita convenzione tra le parti lo svolgimento di attività professionale di consulenza a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di esercizio;

Visto il regolamento aziendale relativo alla stipula di convenzioni con strutture sanitarie private non accreditate ai sensi dell'art. 58 commi 7,9 e 10 del CCNL 8/6/2000 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e ai sensi dell'art. 58 commi 4,6 e 7 del CCNL 8/6/2000 dell'area SPTA approvato con delibera n. 182 del 22/1/2019;

Visto l'Interpello n. 2/2018 della Commissione per gli Interpelli presso il Ministero del Lavoro, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 81/08, le cui indicazioni costituiscono "criteri interpretativi e criteri direttivi per l'esercizio della attività di sorveglianza che afferma che il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie rappresenta un'unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionale volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita e ritiene che il disposto dell'art. 39 comma 3 sulla incompatibilità del D. lgs. 81/2008 **"debba ritenersi applicate a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad essa assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita"**;

Che, pertanto, l'Azienda non procederà alla stipula di convenzioni per l'attività in oggetto per i dirigenti medici che svolgono attività a qualsiasi titolo presso il predetto Dipartimento di Prevenzione, in attesa di parere in merito chiesto all'Assessorato Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

Ritenuto di poter approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la sottoscrizione;

Dare atto che la convenzione verrà automaticamente risolta nel caso di superamento del tasso previsto per il rapporto istituzionale/ALPI del vigente regolamento aziendale;

Dare atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23.10.1986, come modificato dalla L. 20.12.1996 n. 639, e che è stato disposto nel rispetto della L. 06.11.2012 n. 190 – *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentiti i pareri espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA


Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

- Stipulare la convenzione tra l'Azienda Sanitaria Provinciale ed il Comune di Santa Croce Camerina per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti per la durata di anni uno con decorrenza dalla sottoscrizione;
- Dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna autorizzazione di spesa;
- Dare atto che il compenso di cui alla tabella allegata alla convenzione, verrà incassato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, che trattenuta la quota di propria spettanza, provvederà al versamento della residua quota al medico incaricato, ai sensi del vigente Regolamento ALPI, individuato dal Comune di Santa Croce Camerina nel Dr. Antonino Belluardo;
- Dare atto che la convenzione verrà automaticamente risolta nel caso di superamento del tasso previsto per il rapporto istituzionale/ALPI del vigente regolamento aziendale.
- Trasmettere copia della presente delibera e della convenzione al Settore Economico Finanziario e al Settore Risorse Umane, Ufficio ALPI.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Salvatore Torrisi



**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott. Raffaele Elia



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Arch. Angelo Aliquò

